



Comune di Eboli

IL SINDACO

Comune di Eboli
Protocollo: 31839 del 01/07/2019
Titolario: 02 - Fascicolo:

Ord. n. 201 del 01/07/2019

IL SINDACO

Ravvisata la necessità di tutelare le specie animali in conformità ai principi etici e morali della comunità;

Visti:

- la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali proclamata il 27/01/1978 a Bruxelles su iniziativa dell' UNESCO, la quale all'art.4 cita: "ogni animale che appartiene a una specie selvaggia ha il diritto di vivere libero nel suo ambiente naturale, terrestre, aereo o acquatico e ha il diritto di riprodursi; ogni privazione di libertà anche se a fini educativi, è contraria a questo diritto", e all'art.10 "nessun animale deve essere usato per il divertimento dell'uomo; le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano degli animali sono incompatibili con la dignità dell'animale";
- il D.M. 31/12/1979 "Convenzione di Washington sul commercio delle specie animali e vegetali in via di estinzione", ratificata dalla legge n.874 del 19/12/1975;
- la legge n.503 del 05/05/1981 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa del 19/09/1979;
- l'art.1 del R.D. n.611 del 12/06/1913 sulla protezione degli animali;
- il T.U.L.P.S. (R.D. n.773 del 18/06/1931), l'art. 70 il relativo Regolamento di esecuzione R.D. n.635 del 06./05./1940, art.129 e la circolare 20/12/1999 n.559 e s.m.i.;
- il T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. n.1265 del 27/07/1934;
- il D.P.R. n.320 del 08/02/1954 "Regolamento di Polizia Veterinaria";
- la legge 18.03. 1968 n.337 – Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante"
- l' art.3 del D.P.R. 31/03/1979 che attribuisce ai comuni funzione di vigilanza sull'osservazione di leggi e regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico;
- la circolare del Ministro della Sanità n.29 del 05/11/1990 "Animali selvatici ed esotici in cattività" Vigilanza Veterinaria Permanente;
- la legge n.150 del 07/02/1992 che disciplina i reati relativi all'applicazione della Convenzione di Washington, come modificata dal D.L. n.2 del 12/01/1993, coordinato con legge di conversione n.59 del 13/03/1993;
- il D.M. 19/04/1996 recante l'elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, di cui è proibita la detenzione;

C/so Matteo Ripa n. 49
84025 Eboli - SA
Tel. 0828/328211
scocozza.staff@comune.eboli.sa.it

pec comune@pec.comune.eboli.sa.it



Comune di Eboli

IL SINDACO

- le linee Guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti del 10/05/2000 emanate dalla Commissione Scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare che aveva tra le finalità e gli obiettivi: indicare specifici criteri di detenzione di tali esemplari da parte di quelle strutture, come circhi e mostre viaggianti, che per la loro natura erratica presentano strutture di contenimento degli esemplari ospitati differenti da quelle di qualsiasi altra struttura fissa;
- le linee Guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti, come aggiornate dalla Commissione Scientifica CITES in data 19 aprile 2006 emanate al fine di:
 - fornire indicazioni aggiuntive ai criteri già elaborati, al fine di chiarire aspetti controversi o incompleti e di integrazione delle precedenti linee guida, estendendone l'ambito di applicazione anche ad altre specie animali;
 - proporre un protocollo operativo alle amministrazioni locali da adottare per il rilascio delle autorizzazioni all'attendamento dell'attività circense presso i Comuni Italiani;
- la legge n.189 del 20/07/2004 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impegno degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate" che punisce chiunque maltratti gli animali contravvenendo alle loro caratteristiche etologiche;
- l'art.50 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art. 1 della legge 18/03/1968 n.337 e s.m.i. che sancisce il riconoscimento da parte dello Stato della funzione sociale dello spettacolo viaggiante e pertanto ne sostiene il consolidamento e lo sviluppo del settore fermo restando nel rispetto delle regole generali di igiene e pubblica incolumità; - l'art.9 della legge stessa che prevede che le Amministrazioni Comunali provvedano annualmente all'aggiornamento delle aree destinate all'installazione delle suddette attività.

Ricordata:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.27 del 06/05/2016 con cui è stato approvato il "Regolamento per disciplinare gli Spettacoli circensi e l'individuazione delle aree comunali disponibili per l'installazione dei complessi";

Considerato che:

- nella legislazione sopracitata e soprattutto nelle Linee Guida emanate dalla Commissione Scientifica CITES, viene sottolineato che, nei confronti di alcune specie animali in particolare, il modello di gestione risulta incompatibile con la detenzione al seguito degli spettacoli itineranti.
- la stessa Commissione Scientifica CITES in data 20/01/2006, ha stabilito che le barriere elettrificate, pur essendo un sistema largamente usato per recintare spazi esterni destinati ad

C/so Matteo Ripa n. 49
84025 Eboli - SA
Tel. 0828/328211

scocozza.staff@comune.eboli.sa.it

pec_comune@pec.comune.eboli.sa.it



Comune di Eboli

IL SINDACO

ospitare gli animali dei circhi come mezzo per il contenimento degli animali pericolosi, non possano essere considerate sufficienti a garantire l'incolumità pubblica intesa come contatto con il personale addetto ed in seconda istanza come contatto esterno in caso di fuga degli animali dalle aree autorizzate, in particolar modo per gli esemplari di grande taglia e potenzialmente pericolosi.

Preso atto altresì dell'evidente mancanza di normative specifiche che definiscano protocolli operativi finalizzati al controllo delle malattie infettive e diffuse che possano interessare i rettili, a differenza di altre classi di animali.

Ricordati i recenti episodi riportati dagli organi di stampa di fuga di animali dalle aree autorizzate con criticità sia per la popolazione che per l'incolumità degli animali stessi.

Ravvisata quindi la necessità di evitare tali episodi sul territorio comunale e fissare quindi norme organizzative comportamentali.

Verificato che per le specie esotiche non elencate nelle "Linee Guida per il mantenimento degli animali circhi e nelle mostre itineranti" non sono previsti requisiti minimi per una corretta detenzione.

Per tutto quanto esposto in narrativa e che si richiama integralmente:

ORDINA:

1) È fatto obbligo ai circhi attendati sul territorio del Comune di Eboli (negli spazi definiti idonei pubblici o privati) con al seguito animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche di:

a) Assicurare che i ricoveri degli animali al seguito siano contenuti in un perimetro recintato che impedisca l'entrata di persone non autorizzate e limiti il rischio di fuga degli animali;

b) Disporre (oltre al piano di emergenza per le persone) di un piano di emergenza in caso di fuga degli animali appartenenti alle specie pericolose per la salute e l'incolumità pubblica ai sensi dell'art.6 della legge 150/1992;

c) Assicurare l'assistenza veterinaria agli animali al seguito;

d) Non mantenere vicine specie fra loro incompatibili per motivi di competizione (per differenza di età e per gerarchie sociali), di sesso, di rapporto preda - predatore;

e) Non utilizzare il fuoco negli spettacoli con animali;

f) Non utilizzare gli animali prelevati in natura;

g) L'attendamento è vietato in ogni caso qualora gli spazi a disposizione degli animali non corrispondano alle misure minime richieste e/o non siano conformi alle richieste di legge e della presente ordinanza.

h) Il rispetto di tutti gli obblighi di decoro, pulizia, igiene ambientale e acustica, nonché al termine il ripristino delle condizioni originarie dell'area;

Fermo restando per tutti i circhi e assimilati:

C/so Matteo Ripa n. 49

84025 Eboli - SA

Tel. 0828/328211

scocozza.staff@comune.eboli.sa.it

pec_comune@pec.comune.eboli.sa.it



Comune di Eboli

IL SINDACO

i) Il divieto della sosta nell'area di che trattasi dei caravan di abitazione, consentendo a quelle al seguito degli spettacoli viaggianti di sostare nell'area individuata solo per il periodo in cui verranno allestite eventuali strutture ove previste (spettacoli viaggianti e attrazioni).

f) Di subordinare il rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione delle predette aree al pagamento dei tributi dovuto (TOSAP e TARSUG) ed ad ogni altro adempimento previsto in materia dalla normativa vigente.

2) La struttura che fa domanda di attendamento presso il Comune deve attenersi alle indicazioni di cui al vigente Regolamento Comunale per la concessione delle aree ai circhi equestri, attività dello spettacolo viaggiante ed ai parchi di divertimento ed in particolare:

a) Le domande, redatte su carta legale, devono essere presentate entro il 31/12 dell'anno in corso per l'attività da svolgere l'anno successivo;

b) il periodo di installazione dei circhi equestri è quello compreso tra il 17 ottobre ed il 28 febbraio di ogni anno, non verrà rilasciata più di una concessione all'anno.

c) Nelle domande dovranno essere specificati:

- cognome e nome del richiedente, titolare della licenza di esercizio;
- la precisa denominazione del complesso che si intende impiantare;
- la residenza o sede legale, il numero di codice fiscale o partita d'IVA del titolare della licenza;
- le dimensioni del tendone, degli ingressi coperti, della biglietteria, delle gabbie, delle scuderie e di ogni altro ingombro;
- dimensione dell'area occupata dalle carovane abitative e dei carriggi per i quali si richiede l'autorizzazione alla sosta;
- il periodo richiesto per lo svolgimento dell'attività con precisazione della data di inizio e fine rappresentazioni- occupazioni.

d) Alla domanda dovrà essere sempre allegata:

- fotocopia autenticata della licenza d'esercizio
- fotocopia autenticata dell'idoneità alla detenzione degli animali ed elenco degli animali autorizzati integrato da autodichiarazioni in caso di variazione rispetto all'autorizzato;
- autodichiarazione attestante il diametro dello chapiteux, il numero dei posti a sedere, il personale impiegato per i quali devono essere stati versati i relativi contributi (DURC);
- planimetria dell'impianto circense con data e firma di tecnico abilitato;
- piano di emergenza e sicurezza dell'attività comprensivo il caso di fuga di animali pericolosi;
- copia autorizzazione prefettizia a sensi art.6 Legge n.150/92 relativa agli animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;

C/so Matteo Ripa n. 49

84025 Eboli - SA

Tel. 0828/328211

scocozza.staff@comune.eboli.sa.it

pec_comune@pec.comune.eboli.sa.it



Comune di Eboli

IL SINDACO

3) Le domande prive della suesposta documentazione, incomplete dei dati richiesti, inviate e/o integrate oltre i termini fissati, non saranno valide e dichiarate improcedibili.

4) Le domande regolarmente pervenute formeranno un elenco in relazione alla data di presentazione, fatto salvo quanto disposto ai successivi articoli, detto elenco verrà stilato a cura del competente ufficio SUAP entro il 1 marzo dell'anno per il quale è richiesta la concessione e prontamente comunicato agli aventi diritto previa parere della prevista commissione consultiva.

DISPONE

1) Che la presente Ordinanza Sindacale abbia efficacia immediata ai sensi dell'art.21 bis della Legge n.241/1990 e s.m.i., venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, venga affissa e resa consultabile sito del Comune di Eboli e venga diffusa secondo le modalità per mezzo di comunicato stampa, sito web, ed ogni altro strumento di comunicazione di ordine generale;

2) Che le violazioni alla presente ordinanza comportano la cessazione immediata dell'attività e/o l'obbligo di rimessa in pristino dei luoghi.

Gli autori di violazioni alla presente ordinanza non potranno richiedere la concessione di attendamento su aree pubbliche o private per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di accertamento delle violazioni.

3) Di inviare il presente provvedimento per conoscenza:

- Alla ASL Salerno, Unità Operativa Veterinaria Distretto di Eboli
- Alla Questura di Salerno
- Alla Stazione Carabinieri di Eboli

MANDA

Al Servizio comunicazione per la diffusione del presente provvedimento per mezzo di comunicato stampa, sito web, ed ogni altro strumento di comunicazione di ordine generale.

Al Comando Polizia Municipale affinché, in collaborazione con le Forze dell'Ordine ed il Servizio Veterinario, verifichi l'adempimento di quanto ordinato dal presente provvedimento.

IL SINDACO
Massimo CARIELLO

C/so Matteo Ripa n. 49
84025 Eboli - SA
Tel. 0828/328211
scocozza.staff@comune.eboli.sa.it

pec_comune@pec.comune.eboli.sa.it

